

Determinazione n. 16 del 26/02/26

OGGETTO: Affidamento diretto di polizza assicurativa di tutela legale per l'anno 2026 - CIG BA98F2EE87 - Importo affidamento € 5.500,00.

LA DIRETTRICE DEL CFP TICINO MALPENSA

VISTO l'art. 114 del D.Lgs. n. 267/00 "Testo unico degli enti locali" e preso atto della trasformazione del Consorzio Centro di formazione professionale Ticino Malpensa in Azienda speciale consortile CFP Ticino Malpensa a far data dal 01/01/2020 ai sensi del suddetto articolo;

RICHIAMATO lo Statuto dell'Azienda Speciale CFP Ticino Malpensa;

PREMESSO CHE:

- CFP Ticino Malpensa è ente accreditato presso Regione Lombardia per servizi di istruzione e formazione professionale e servizi al lavoro;
- CFP Ticino Malpensa garantisce tali servizi sotto forma di azienda speciale consortile di comuni, e in quanto tale è "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'art. 13 c. 6, e dell'art. 1 c. 1 lett. e) dell'Allegato I.1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ricorrendo tutti e tre i requisiti previsti dalla norma, e precisamente è soggetto:
 - 1) dotato di capacità giuridica;
 - 2) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un'attività priva di carattere industriale o commerciale;
 - 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;
- per quanto sopra indicato CFP Ticino Malpensa è soggetto all'integrale applicazione del Codice dei Contratti Pubblici in vigore D.Lgs 36/2023 e s.m.i. negli affidamenti di servizi e forniture ed eventuali lavori;

VISTO il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei Contratti" e s.m.i., e in particolare:

- i principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità, a cui l'Amministrazione è tenuta nell'espletamento della presente procedura, di cui all'art. 3 "*Principio dell'accesso al mercato*";
- l'art. 13 "*Ambito di applicazione*";
- l'art. 48 "*Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea*";
- l'art. 50 c. 1 lett. b), ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere, per acquisti di beni e servizi ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione

di importo inferiore a 140.000 Euro al netto dell'IVA, mediante affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'art. 52 c. 1: *"Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno"*;
- l'art. 21 *"Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici"*, e in particolare il c. 2: *"Le attività inerenti al ciclo di vita di cui al comma 1 sono gestite, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, come indicati all'articolo 22"*;
- l'art. 25 c. 3: *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma"*;
- l'art. 49 *"Principio di rotazione degli affidamenti"*;
- l'art. 17 c. 2, in merito all'atto di azione della decisione di contrarre: *"In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"*;

VISTI altresì:

- la L. 488/1999, così come modificata dal D.L. 168/2004, convertito dalla L. 191/2004, all'art. 26 *"Acquisto di beni e servizi"*, e in particolare il comma 3: *"Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse (...)"*;

CONSIDERATO CHE CFP Ticino Malpensa per l'espletamento delle proprie attività si trova nella necessità di rinnovare il contratto di polizza di tutela legale;

ACCERTATO CHE attualmente non sono attive convenzioni CONSIP o convenzioni ARIA per il servizio in oggetto, e pertanto si procederà in modo autonomo all'acquisizione del contratto;

VALUTATO CHE il ricorso all'affidamento diretto di cui all'art. 50 c. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. risponde all'esigenza di tempestività dell'affidamento e di proporzionalità tra il fine dell'amministrazione e i mezzi utilizzati per realizzarlo;

DATO ATTO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 52/2025 CFP Ticino Malpensa ha affidato a Insubriass S.r.l. incarico per attività di consulenza ed assistenza nella predisposizione, gestione ed esecuzione dei propri contratti assicurativi fino al 31/12/2026;

- in data 15/12/2025 Insubriass S.r.l. ha fatto pervenire una relazione specifica per il rinnovo della polizza di tutela legale, allegata al presente atto, segnalando che le condizioni prestate con la polizza vigente stipulata con la compagnia D.A.S. ASSICURAZIONI SPA non trovavano analogo riscontro sul mercato assicurativo, evidenziando in particolare che:
 - il novero dei soggetti assicurati è molto ampio, così come le garanzie prestate che includono azioni TAR/Consiglio di Stato e risarcimento danni extracontrattuali o l'opposizione alle sanzioni amministrative;
 - il periodo di copertura (retroattività e postuma 5 anni) e massimali risultano non trascurabili e difficilmente concedibili;
- per tali motivi Insubriass ha valutato che l'opzione più conveniente per l'ente fosse la richiesta a DAS di replica delle condizioni in corso, ovvero un rinnovo annuale per € 5.550,00, condizioni che DAS ha accettato di replicare;
- tramite procedura Sintel Id 213875549 CFP Ticino Malpensa ha quindi invitato DAS a presentare la propria offerta economica sulla base del capitolato allegato al presente atto, oltre ad autocertificazione in merito al possesso dei requisiti generali per l'affidamento di contratti pubblici (artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.);
- D.A.S. ASSICURAZIONI SPA ha inviato la propria offerta Id 1772038062320 del 25/02/2026 per l'importo di € 5.500,00, concedendo quindi anche un piccolo arrotondamento in difetto dell'importo;
- al fine di procedere all'affidamento del contratto in oggetto si è quindi selezionato l'operatore INSUBRIASS S.R.L. in via diretta poiché:
 - l'importo è considerato vantaggioso tenuto conto dei prezzi di mercato per servizi analoghi, sulla base delle valutazioni del broker incaricato;
 - l'operatore è in possesso di pregresse e documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - dalla documentazione fornita non risultano motivi di esclusione;
- l'affidamento avviene in deroga al principio di rotazione come da art. 49 c. 4 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.: *"In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto"*, poiché le condizioni offerte dall'operatore uscente non sono reperibili sul mercato a livello di tutela dell'ente, sicché risulta difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale;
- l'importo complessivo di spesa relativo al contratto in oggetto è quindi pari a € 5.500,00, da imputare al bilancio dell'anno 2026 come segue:
4.B2.18 ASSICURAZIONI/FIDEJUSSIONE € 5.500,00;
- sono state espletate positivamente alcune verifiche di legge preliminari (regolarità del DURC, assenza di annotazioni nel casellario ANAC, assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse tramite estratto dal registro imprese);

- ai sensi dell'art. 18 c. 3 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. a questo affidamento non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto;

DETERMINA

- di approvare l'aggiudicazione del contratto in oggetto a D.A.S. ASSICURAZIONI SPA, C.F. 00220930234, con sede a Verona in Via Fermi 9B, per l'importo di € 5.500,00, con la riserva che qualora in conseguenza della verifica dei requisiti ex art. 52 c. 1 D.Lgs 36/2023 e s.m.i. non sia confermato il possesso dei requisiti generali, ed eventualmente speciali, dichiarati, questa Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'Amministrazione stessa per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- di imputare il costo dell'affidamento al bilancio dell'anno 2026 come segue:
4.B2.18 ASSICURAZIONI/FIDEJUSSIONE € 5.500,00;
- di dare atto che il pagamento del premio assicurativo avverrà per il tramite del broker Insubriass S.r.l., il quale si impegna e obbliga a versarlo alla compagnia assicurativa, così come previsto dall'art. 4 del Capitolato che regola l'affidamento del servizio di brokeraggio;
- di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria con i contributi previsti nel Bilancio di Previsione 2026 e nel Bilancio Pluriennale di Previsione 2026-2028 approvati con delibera A.C. n. 02 del 10 dicembre;
- di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., alla presente procedura di affidamento è attribuito il codice CIG BA98F2EE87;
- di nominare se stessa quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 5 c. 1 L. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 15 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., non sussistendo situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- di allegare alla presente determinazione la relazione di Insubriass, la lettera di invito di CFP, il capitolato regolante le condizioni di polizza e l'offerta di D.A.S. ASSICURAZIONI SPA;
- di procedere alla pubblicazione del presente atto e del link alla BDNCP relativo alla procedura in oggetto nella sezione *Amministrazione trasparente* del sito di CFP Ticino Malpensa, come previsto dalla Delibera ANAC n. 264 del 20/06/2023 modificata con Delibera n. 601 del 19/12/2023.

LA DIRIGENTE DEL CFP TICINO MALPENSA

Dott.ssa Paola Cerutti

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente